

APPROVAZIONE DEL MODELLO "COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MODELLI 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE", CON LE RELATIVE ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2019


Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 12 marzo 2019, ha approvato il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

Il citato Provvedimento, in particolare, individua i termini e le modalità per la scelta da parte dei sostituti d'imposta dell'indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730.

Inoltre, vengono individuate le modalità di richiesta di re-inoltro dei dati già resi disponibili dall'Agenzia in caso di variazione del soggetto delegato a riceverli e, nel caso di inerzia del sostituto, vengono individuate le modalità per consentire al soggetto delegato di poter comunicare l'avvenuta cessazione del rapporto di delega.

Con il Provvedimento in parola vengono, altresì, approvate le modalità e le specifiche tecniche mediante le quali il sostituto d'imposta comunica di non essere tenuto all'effettuazione del conguaglio nei confronti di un percipiente.

Sul portale web dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), accedendo alla sezione "Normativa e prassi" e, poi, "Provvedimenti", sono disponibili il Modello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4.



TRATTAMENTO, AI FINI IVA, DELLE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO RISARCITORIO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 74 del 13 marzo 2019

Con la risposta n. 74 del 13 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate chiarisce se le somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, siano escluse o meno dal campo di applicazione dell'IVA.

Al riguardo, viene precisato che, ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente, non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA.

Pertanto, nel presupposto che l'importo complessivo delle somme recuperate dal soggetto moroso comprendano gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, si ritiene che tali somme abbiano "natura risarcitoria" e debbano, pertanto, considerarsi escluse dal computo della base imponibile.



RIDETERMINAZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 75 del 13 marzo 2019

Con la risposta n. 75 del 13 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate esamina il caso di una società con sede in Campania – la cui attività prevalente è quella del commercio all'ingrosso di generi alimentari e non - che intende cedere per la gestione, con contratto di affitto di ramo d'azienda, un punto vendita, da essa realizzato, a un terzo soggetto economicamente indipendente. La predetta società intende beneficiare del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, relativamente all'investimento sostenuto per la realizzazione del predetto punto vendita, senza incorrere in casi di decadenza o rideterminazione del credito.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione per il caso di specie, perché i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi ma circolano insieme all'azienda che verrà condotta dall'affittuario nell'ambito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

Inoltre, gli stessi beni non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all'agevolazione, dal momento che la società, contestualmente all'acquisto di tali beni, concederà in affitto a soggetti terzi economicamente indipendenti il nuovo punto vendita, che continuerà a essere ubicato nei territori agevolabili.

REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 15 marzo 2019, vengono disciplinate le modalità di attuazione della disciplina in materia di regolarizzazione agevolata delle violazioni formali, ossia quelle violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo, ma possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che, quindi, per tale motivo, non possono essere considerate violazioni "meramente formali".

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti.

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della regolarizzazione in parola, l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta, nonché la violazione punita - in ragione del comportamento antiggiuridico consistente nella deduzione di costi o spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare di tali componenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare, disponendo che la regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali.

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA), APPLICABILI AL PERIODO D'IMPOSTA 2018

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2019

Con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2019, sono state approvate alcune modifiche agli ISA per il periodo di imposta 2018.

Tra gli interventi correttivi contenuti nel decreto vi sono:

- › modifiche per le imprese che cambiano la loro contabilità, passando dal criterio di competenza a quello di cassa o viceversa;
- › misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti economici dell'andamento congiunturale;
- › modifiche alla territorialità, in relazione agli ISA AM05U - commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori, AG44U - strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, e AG72U - trasporto terrestre di passeggeri;
- › modifiche agli indicatori di anomalia «Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta» dell'ISA AG68U - trasporto di merci su strada e servizi di trasloco, «Costo del carburante per chilometro» dell'ISA AG72U - trasporto terrestre di passeggeri, e «Costo del carburante al litro» dell'ISA AG90U - attività di pesca ed acquacoltura.

Il Decreto stabilisce, inoltre, le modalità per l'individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, per situazioni di vantaggio o svantaggio competitivo, secondo la collocazione territoriale.

Il Decreto, infine, individua le banche dati, diverse da quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria, per l'elaborazione di eventuali incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli ISA e le informazioni presenti nelle indicate banche dati.

IVA TR PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO O PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE - APPROVAZIONE DEL MODELLO, DELLE RELATIVE ISTRUZIONI E DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019, è stato definito il nuovo modello IVA TR, necessario per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, che tiene conto sia delle disposizioni che includono il Gruppo IVA tra i soggetti passivi (contenute nel nuovo titolo V-bis del d.P.R. n. 633 del 1972) e sia dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.

Con il provvedimento in questione sono state aggiornate anche le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati contenuti nelle suddette istanze.

Sul portale web dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), accedendo alla sezione "Normativa e prassi" e, poi, "Provvedimenti", sono disponibili il modello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 20 marzo 2019

Con la consulenza giuridica n. 13 del 20 marzo 2019, l'Agenzia delle entrate offre alcune importanti precisazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, chiarendo se, in fase di prima applicazione della nuova trasmissione telematica dei corrispettivi e in assenza di una specifica previsione regolamentare, la certificazione di processo (prevista dal paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche) debba essere conseguita entro il termine di 12 mesi dall'avvio del nuovo sistema della trasmissione telematica di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

Innanzitutto, l'Amministrazione finanziaria precisa che, dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e, più in generale, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, devono certificarle tramite fattura (elettronica con eccezione per i soli casi di esonero), mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale oppure tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 - con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - contengono particolari prescrizioni per i soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ritiene che, pur in assenza di una espressa indicazione sui tempi di prima applicazione, dalle predette specifiche tecniche, emerge, con ogni evidenza, che la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione perché, altrimenti, si ammetterebbe l'utilizzo di sistemi non conformi alle disposizioni vigenti e modificabili arbitrariamente.

Ciò detto, l'Amministrazione finanziaria evidenzia che, a decorrere dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro) e dal 1° gennaio 2020 (per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto IVA) sussiste l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, pertanto, ne deriva che, entro tali date, i soggetti dalle stesse interessati devono procedere alla certificazione dei processi prevista dal paragrafo 3 delle citate Specifiche Tecniche, senza ulteriore dilazione.

SCOMPUTO DELLE PERDITE PREGRESSE AD INTEGRALE ABBATTIMENTO DEL MAGGIOR IMPONIBILE ACCERTATO. RICALCOLO DEL CREDITO PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Circolare n.4 dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2019

Con la Circolare n.4 del 21 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di scomputo delle perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, nella particolare ipotesi in cui, nell'ambito dichiarativo, il contribuente non abbia compensato tutte le perdite pregresse disponibili e utilizzabili nel limite dell'ottanta per cento del reddito imponibile ma solo una parte di esse, in modo da usufruire di crediti d'imposta, ritenute, acconti o eccedenze, in detrazione dall'imposta dovuta.

In tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile valorizzare l'ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse dichiarato *ab origine* il proprio imponibile nella misura corretta.

Pertanto, muovendo dalla suddetta ottica di ripristino, le perdite pregresse richieste con il modello IPEC o con il modello IPEA possono essere utilizzate anche ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, pur nel limite dell'ottanta per cento dell'imponibile che il contribuente avrebbe dovuto complessivamente dichiarare.

Con il documento di prassi vengono forniti, inoltre, alcuni chiarimenti per quanto riguarda la possibilità di ricalcolo del credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 165 del TUIR, ai fini della sua detrazione dalla maggiore imposta dovuta in sede di accertamento. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la detrazione del credito per le imposte pagate all'estero, riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ai sensi del comma 6 dell'articolo 165 del TUIR, se ancora disponibile, possa essere riconosciuta in detrazione dalla maggiore imposta definita, su richiesta del contribuente in sede di contraddittorio nell'ambito del procedimento di adesione.

ESTEROMETRO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 85 del 27 marzo 2019

Con la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 85 del 27 marzo 2019, viene esaminata l'ipotesi di un operatore economico di diritto inglese, che presta servizi di consulenza anche a soggetti passivi d'imposta italiani, chiarendo se quest'ultimi siano tenuti a comunicare i dati relativi a dette operazioni, ai sensi della disciplina sul cd. "esterometro".

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che, a differenza dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT - previsto, tra l'altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi "generici" con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri - il cd. "esterometro" riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, è dell'avviso che le operazioni in questione ricadano nel campo di applicazione del cd. "esterometro" e, quindi, i soggetti passivi d'imposta italiani siano tenuti alla comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Peraltro, l'Agenzia fa presente che, presumibilmente, il medesimo obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all'esito delle trattative in corso per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea.



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Circolare dell'Agazia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019

Con la Circolare n. 6 dell'1 aprile 2019, l'Agazia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie.

Come noto, l'articolo 6 del D.L. n. 119 del 2018, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agazia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018, ossia la data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Si tratta, come spiega l'Agazia, di un istituto che offre ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Lo stesso Decreto prevede, inoltre, la possibilità, per le società o associazioni sportive dilettantistiche che, alla data del 31 dicembre 2017, risultavano iscritte nel registro del CONI, di avvalersi, in determinati casi e a determinate condizioni, della definizione agevolata delle liti. Ora, con il documento di prassi in parola, l'Amministrazione finanziaria spiega l'ambito di applicazione della definizione agevolata, soffermando la propria attenzione sull'individuazione delle controversie che sono attribuite alla giurisdizione tributaria, gli atti oggetto delle liti definibili (dinieghi espressi o taciti di rimborso; dinieghi di precedenti definizioni agevolate; ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione; sanzioni per omesso o ritardato versamento; tasse automobilistiche; accertamenti riguardanti società di persone; contributi e premi previdenziali e assistenziali; atti concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, IVA riscossa all'importazione e aiuti di Stato).

Vengono, inoltre, forniti ulteriori chiarimenti in ordine al termine di presentazione della domanda, alla determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti, oltre che sul perfezionamento della definizione, sui termini e sulle modalità di pagamento, sulla sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione e, infine, sul diniego della definizione e sull'estinzione del giudizio.

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Risposta dell'Agazia delle Entrate n. 100 del 5 aprile 2019

Con la risposta n. 100 del 5 aprile 2019, riguardante il caso di una società che effettua operazioni di cessioni di beni a clienti stabiliti all'interno dell'UE, utilizzando diverse modalità di trasporto della merce, l'Agazia delle Entrate chiarisce quali sono i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire al fine di dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l'invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro.

Al riguardo, viene chiarito che, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: onerosità dell'operazione; acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario; effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro dell'UE. In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, spiega l'Agazia, la cessione è imponibile IVA.

L'Agazia delle entrate precisa, inoltre, che la legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire, in caso di controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario. In particolare, richiamando la propria risoluzione n. 345/E del 2007, al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, viene ribadito che occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile: la fattura di vendita all'acquirente comunitario; gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate; il documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta; la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

Pertanto, nel caso in esame, si ritiene che, ai fini della prova dell'avvenuta cessione, occorre che, dai documenti, siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono e, inoltre, che si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 9 aprile 2019

Con la Circolare n. 7 del 9 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018.

Il documento di prassi spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendano avvalersi dell'istituto.

In particolare, la circolare ricorda che, ai fini del perfezionamento della procedura, è necessario presentare un'apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019.

L'Amministrazione finanziaria fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in tema di raddoppio dei termini di decadenza, regimi con esonero dichiarativo e definizione agevolata delle società consolidanti.

Nello specifico, la definizione in parola riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. Viene, quindi, spiegato che al contribuente che si avvale dell'istituto viene riconosciuto il totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi.

Qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta, ma tale definizione deve necessariamente riguardare tutte le imposte oggetto di constatazione con riguardo al periodo di imposta scelto. Dall'ambito di applicazione della procedura agevolativa restano esclusi i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette "segnalazioni" al competente ufficio dell'Agenzia, che saranno oggetto di necessari approfondimenti e di eventuali ulteriori attività istruttorie. Non sono quindi definibili, in via agevolata, fatti o elementi contenuti nel processo verbale non ancora formalizzati tramite constatazione di specifici rilievi compiuti e puntuali. Sono, ad esempio, esclusi dalla regolarizzazione i rilievi inerenti alla disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale previsti dall'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, per i quali è peraltro prevista una specifica disciplina procedimentale.

La circolare precisa, altresì, che sono ammesse alla definizione agevolata anche le violazioni constatate nei confronti di soggetti che rientrano in uno specifico regime agevolativo (ad esempio, il regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche), i quali sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione ma non dal versamento del tributo.

Per il perfezionamento della definizione è sufficiente il versamento dell'imposta dovuta e la consegna, all'ufficio competente, della copia della quietanza.

La circolare fornisce, altresì, indicazioni sulla definizione agevolata del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società consolidata e in merito alla possibilità di avvalersi della definizione agevolata nel caso in cui il contribuente intenda definire i rilievi riferiti ad un periodo di imposta chiuso in perdita.

Viene chiarito, infine, come comportarsi se, a seguito della dichiarazione presentata per accedere alla definizione agevolata, dovesse emergere un minor credito annuale rispetto a quello originariamente dichiarato.

COMMENTO ALLE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019. PRIMI CHIARIMENTI E RISPOSTE A QUESITI POSTI IN OCCASIONE DI EVENTI IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATI DALLA STAMPA SPECIALIZZATA

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019

Con la Circolare n.8 del 10 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019, tenendo conto anche delle risposte fornite agli operatori in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata, con particolare riferimento alle novità normative concernenti l'estensione del regime forfetario, l'imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, la disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, il bonus ristrutturazioni, la disciplina dell'iperammortamento e del Cloud computing e la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche.

La Circolare illustra, inoltre, le novità sul credito d'imposta ricerca e sviluppo, sulla soglia di accesso all'interpello nuovi investimenti e sull'estensione del regime di adempimento collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi Iva.

Il documento di prassi passa in rassegna, soprattutto, le novità per le deduzioni e le detrazioni fiscali delle persone fisiche previste dalla legge di Bilancio 2019. In particolare, vengono sciolti i dubbi relativi alla proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e per il bonus verde, destinato alla sistemazione di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti.

Vengono fatti dei chiarimenti sul regime fiscale da applicare ai compensi delle lezioni private svolte dai docenti e ai redditi da pensione di fonte estera per chi trasferisce la propria residenza fiscale nei piccoli comuni del Mezzogiorno.

L'Agenzia fornisce, altresì, delucidazioni sulle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture (il cosiddetto "sport bonus") e su quelle destinate agli interventi su edifici e terreni pubblici.

L'Agenzia fornisce numerosi chiarimenti anche sulle novità fiscali che mirano a sostenere gli investimenti delle imprese e a favorire la loro trasformazione tecnologica e digitale in una logica 4.0, soffermando la propria attenzione sull'aliquota agevolata del 15% applicabile agli utili reinvestiti in beni strumentali e nell'incremento dell'occupazione, sulle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative e ancora sulle novità in tema di iper ammortamento e Cloud computing. Maggiori dettagli, inoltre, vengono forniti sul credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e su quello per le spese di formazione per i propri dipendenti sui temi dell'Industria 4.0. Il documento di prassi fornisce indicazioni anche sull'ampliamento della platea interessata all'interpello nuovi investimenti e sull'estensione dell'adempimento collaborativo alle società che partecipano a Gruppi Iva.

Tra le misure incentivanti trattate dalla circolare, anche l'introduzione di una nuova detrazione fiscale per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica e il credito d'imposta previsto per l'adeguamento tecnologico degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatorie a partire dal prossimo 1° luglio per i soggetti con volume d'affari annuo superiore a 400mila euro e per tutti dal 1° gennaio 2020.



MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 10 aprile 2019

Con la Circolare n. 9 del 10 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul regime forfetario, introdotto dalla legge n. 145/2018 per le persone fisiche titolari di partita Iva, che prevede l'applicazione dell'aliquota unica al 15% e al 5% per le start up per i primi cinque periodi d'imposta, in sostituzione di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap.

Come noto, i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro, rientrano nel nuovo regime forfetario, in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l'imposta anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria.

L'Agenzia delle Entrate spiega che, per calcolare il reddito imponibile, è necessario applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata, precisando che le spese sostenute nell'esercizio dell'attività rilevano in base alla percentuale di redditività mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge.

La circolare chiarisce, inoltre, che i contribuenti, che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell'applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare il regime in parola venendo meno le cause di esclusione, senza la necessità di presentare alcuna opzione o comunicazione.

Invece, i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario possono passare al regime forfetario per opzione.

La circolare precisa che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario.

Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ad esclusione degli "ex praticanti" che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Il documento di prassi spiega, altresì, che i contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l'IVA in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, con l'eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della Pa che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l'iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l'aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d'acconto e sono esonerati dall'applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.

PER I TITOLARI DI PARTITA IVA DIVENTA PIÙ FACILE DELEGARE L'INTERMEDIARIO

Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'11 aprile 2019

Con il comunicato stampa dell'11 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rende noto che, ora, anche i soggetti dotati di partita IVA possono utilizzare la delega cartacea, oltre alla delega on-line, per autorizzare un intermediario fiscale a effettuare online, per loro conto, numerose attività.

La delega consente al professionista delegato di gestire la posizione del suo cliente mediante l'utilizzo di tutti i servizi web disponibili su "Equipro" (la piattaforma digitale riservata agli intermediari fiscali in una sezione dedicata del sito www.agenziaentrateiscossione.gov.it), attraverso il quale è possibile controllare la situazione debitoria, chiedere una rateizzazione e la sospensione delle cartelle, oltre che presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata, il cui termine è fissato al prossimo 30 aprile.